



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

* * *

Parere n. 511 del 25 settembre 2023

Progetto:	<p><i>Parere Tecnico</i></p> <p>Centrale Termoelettrica da 400 MW Torino Nord da realizzarsi nel comune di Torino (TO). Richiesta modifica prescrizioni 1, 2 e 3</p> <p>.</p> <p>ID_VIP: 10078</p>
Proponente:	<p>IREN Energia S.p.A.</p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023 e n. 250 del 1° agosto 2023;

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.
- Il IV capoverso dell’art. 3 del Decreto di Valutazione Impatto Ambientale n. 55 del 14/03/2017 riporta: “*Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.*”

PREMESSO che:

1. In merito alla procedibilità

Con nota prot. MASE/43176 del 22/03/2023, la IREN Energia S.p.A. (da ora in poi Proponente) ha presentato richiesta modifica prescrizioni 1,2 e 3 del Decreto compatibilità ambientale n. 245 del 03/04/2009.

La Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/127264 del 02/08/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito la Commissione) con prot. CTVA/8928 del 03/08/2023 ha trasmesso, ai fini dell’avvio dell’istruttoria tecnica, la domanda sopracitata e la documentazione tecnica chiedendo di esprimere il proprio parere riguardo alla modifica delle tre prescrizioni alla luce della documentazione fornita.

2. In merito al progetto

La centrale termoelettrica “Torino Nord” a ciclo combinato presenta un assetto cogenerativo per il sistema di teleriscaldamento della città di Torino e dei comuni limitrofi di Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli e Collegno. Nell’impianto avviene lo spillamento del calore dal ciclo acqua-vapore che viene ceduto al fluido della rete di trasporto del calore per il teleriscaldamento. La rete di teleriscaldamento dell’area

metropolitana di Torino viene alimentata con l'energia termica delle due centrali cogenerative di "Torino Nord" e di Moncalieri, dalle centrali termiche di integrazione e riserva del BIT e Politecnico, dalle centrali termiche di Rivoli e Grugliasco e dal termovalorizzazione del Gerbido (TRM) in assetto cogenerativo; il carico termico degli utenti viene soddisfatto anche per mezzo di sistemi di accumulo di calore e di sistemi di pompaggio e ri-pompaggio localizzati in vari punti della rete.

3. In merito alla richiesta di modifica delle prescrizioni

Con il Decreto 245 del 03/04/2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata decretata la compatibilità ambientale per il progetto della Centrale Termoelettrica "Torino Nord", a condizione che fossero ottemperate una serie di prescrizioni.

In particolare, al paragrafo denominato "Prestazioni energetiche dell'impianto in relazione alla rete di teleriscaldamento" la prescrizione 1 recita:

"A partire dal quinto anno di esercizio commerciale della centrale, l'impianto a ciclo combinato dovrà garantire un valore del parametro LT365 pari o superiore a 0,24 e, nel termine del decimo anno, maggiore o uguale a 0,27. Tale parametro (LT365), da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LT365 = Et365 / (Ee365 + Et365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione.

Et365 = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione".

la prescrizione 2 recita:

"Il proponente dovrà garantire, entro il termine dell'espressione dell'intesa regionale all'autorizzazione ministeriale dell'impianto, la sottoscrizione di un Accordo con la Regione, la Provincia e il Comune di Torino, insieme con altri operatori del settore a diverso titolo coinvolti teso a valorizzare l'impianto in oggetto nell'ambito di un sistema complessivo della rete di teleriscaldamento dell'area torinese da definirsi secondo quanto specificato a riguardo dalla Regione Piemonte nella citata D.G.R. 24-8899 del 4 giugno 2008. Nello specifico, l'attuazione dell'Accordo dovrà consentire al proponente di tendere al raggiungimento, entro dieci anni dalla messa in esercizio dell'impianto Torino-Nord, di un valore-obiettivo del parametro LTS365, per tale impianto, pari o superiore a 0,34. Tale parametro (LTS365), da valutarsi giornalmente, viene così definito:

$$LTS365 = Ets365 / (Ee365 + Ets365)$$

Ee365 = energia elettrica complessivamente prodotta dall'impianto Torino-Nord, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione;

Ets365 = somma dell'energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di valutazione e dell'energia termica prodotta in cogenerazione da impianti terzi nello stesso intervallo temporale, che il proponente provvederà a distribuire sulla propria rete di teleriscaldamento.

Nell'ambito dell'Accordo, ai fini del calcolo del valore di Ets365, potrà essere prevista una valorizzazione dell'energia termica trasferita alla rete di teleriscaldamento durante il semestre estivo (15 Aprile - 15

Ottobre) e prodotta in cogenerazione dall'impianto Torino-Nord o da impianti terzi, mediante un fattore moltiplicativo "F" il cui valore, comunque non superiore a 1.5, verrà definito nell'ambito del medesimo Accordo”;

la prescrizione 3 recita:

“Prima dell'avvio della centrale, il proponente dovrà concordare con ARPA Piemonte e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le modalità di misura, memorizzazione, elaborazione, trasmissione e visualizzazione dei parametri necessari alla determinazione delle grandezze Ee365, Et365, Tes365 nonché dei valori di LT365 e LTS365 da essi ricavati. La visualizzazione dei valori giornalieri di LT365 e di LTS365 dovrà, comunque, essere inserita nel Sistema di Monitoraggio in continuo delle emissioni”.

Il Proponente con nota prot. MASE/43176 del 22/03/2023 chiede l'eliminazione dei parametri LT365 ed LTS365 e delle relative prescrizioni a carattere gestionale n.1), n.2) e n.3), riportate al paragrafo denominato “Prestazioni energetiche dell'impianto in relazione alla rete di teleriscaldamento” del Decreto di compatibilità ambientale 245 del 03/04/2009.

4. In merito alle motivazioni alla proposta di modifica

Il Proponente afferma che l'origine delle prescrizioni di cui all'oggetto, relative ai parametri LT365 ed LTS365 era stata dettata dall'esigenza ai tempi dell'emanazione del decreto di compatibilità ambientale del 2009. Detta necessità è stata pienamente assolta con una strategia aziendale che ha sviluppato una rete di teleriscaldamento di Torino e dei comuni limitrofi. Le motivazioni alla base di dette prescrizioni sono quindi state superate dall'assetto raggiunto dal sistema di teleriscaldamento di Torino che fa registrare volumetrie allacciate doppie rispetto al periodo in cui erano maturate le prescrizioni stesse per la centrale di Moncalieri e Tornio Nord. Sempre il Proponente dichiara che è in fase di completamento l'integrazione delle altre potenzialità cogenerative presenti nell'area metropolitana.

Inoltre con il cambiamento climatico il soddisfacimento dei vincoli sui parametri LT365 e LTS365 limita la produzione di energia elettrica rappresentando una criticità a livello della sicurezza elettrica nazionale. Un tanto dovuto ai periodi siccitosi che determinano una minore produzione di energia elettrica da parte degli impianti idroelettrici.

Infine l'attuale contesto di forte crescita delle energie rinnovabili e di incremento della domanda di energia elettrica richiede un funzionamento più flessibile degli impianti termoelettrici che rende difficoltoso il rispetto giornaliero dei parametri LT365 ed LTS365.

5. In merito agli aspetti ambientali connessi alla proposta di modifica

Nella relazione tecnica illustrativa trasmessa dal Proponente lo stesso dichiara quanto segue:

“L'eliminazione dei parametri LT365 ed LTS365 e, contestualmente, delle relative prescrizioni a carattere gestionale n.1), n.2) e n.3), non apporteranno modifiche relative agli aspetti ambientali considerati nello “Studio di Impatto ambientale – febbraio 2006” e nello “Studio di Impatto Ambientale – integrazioni dicembre 2006” relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, e conseguentemente nel Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-0000245 del 03/04/2009.”

Il Proponente nella relazione tecnica illustrativa elenca i singoli aspetti ambientali riportati nel decreto, precisamente:

Emissioni in atmosfera

Impatto acustico

Elettrodotti di collegamento – Esposizione ai campi magnetici

Impatto su vegetazione e fauna – Opere di sistemazione a verde

Tutela del sistema delle risorse idriche

Gestione degli inerti e della fase di cantiere

Prevenzione dei rischi di incidente rilevante

Salvaguardia del patrimonio archeologico

Interventi di compensazione

Il Proponente dichiara che l'eliminazione dei parametri LT365 e LTS365 non comporta alcuna modifica per gli aspetti ambientali sopra elencati.

VALUTATO che:

la richiesta del Proponente è stata motivata nella relazione tecnica illustrativa fornita con spiegazioni coerenti e valutando gli impatti ambientali che dette modifiche comporterebbero

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate, sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede e, in particolare, i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati

ESPRIME MOTIVATO PARERE

In merito alla richiesta di modifica delle prescrizioni 1,2 e 3, del Decreto di compatibilità ambientale n. 245 del 03/04/2009 rilasciata a IREN Energia S.p.A. non vi sono elementi ostativi all'eliminazione di dette prescrizioni.

**Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli**